



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5191/2017 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 11 gennaio 2024, e vertente

TRA

- *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) rappresentata e difesa dall'Avv. *Avvocato_1* per delega in calce all'atto di citazione

PARTE ATTRICE

E

- *Controparte_1* (C.F. *P.IVA_1*) in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. *Avvocato_2* , per delega a margine della comparsa di costituzione

PARTE CONVENUTA

- *Controparte_2* già *Controparte_3* , (P.I. *P.IVA_2* , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti *Avvocato_3* e *Avvocato_4* per delega in calce alla comparsa di costituzione

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 11 gennaio 2024 i procuratori delle parti depositavano note di trattazione scritta atti da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguito riassunti

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 2 ottobre 2017 *Parte_1* conveniva in giudizio il *Controparte_4*, in persona dell'amministratore p.t., deducendo:

- a) in data 24.01.2016, verso le ore 18:30 circa, mentre scendeva le scale del *Org_1* [...] , nel quale si era recata per fare visita alla famiglia *Per_1* ivi residente al terzo piano, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvviso spegnimento delle luci che illuminano le scale condominiali;
- b) in conseguenza della brusca caduta veniva soccorsa dal personale del 118 e trasportata in autoambulanza al PS dell' *Organizzazione_2* di *Lg_1* , ove le veniva diagnosticata *frattura scomposta regione metafisi diafisaria sinistra* e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico;
- c) in data 9.11.2016 formulava richiesta di risarcimento al *CP_1* il quale comunicava di aver denunciato il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;
- d) in data 20.02.2017 l'attrice rivolgeva invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita obbligatoria
- e) ad oggi alcun risarcimento è stato corrisposto;
- f) sulla base della documentazione medica e della relazione medico-legale prodotte si ritiene che l'attrice abbia subito un danno determinabile in € 40.921,00, salvo adeguata personalizzazione oltre spese mediche sostenute per € 90,00;
- g) la responsabilità dell'accaduto va ascritta in via esclusiva al *CP_1* convenuto ai sensi dell'art.2051 c.c. nella qualità di custode delle scale condominiali, il quale avrebbe dovuto mediante ordinaria manutenzione mantenere in sicurezza l'illuminazione artificiale delle scale;
- h) in subordine, il *CP_1* è responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c.;

Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare quale unico responsabile dell'evento avvenuto in data 24 gennaio 2016 il *Controparte_1* , in persona dell'amministratore p.t. e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della sig.ra *Parte_1* della somma come quantificata in atti, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche previa personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatore.

Si costituiva con comparsa e chiamata in causa del terzo in data 20 dicembre 2017 il *Controparte_4* in persona del suo amministratore e rappresentante legale p.t., :

- a) contestando che in data 24.01.2017 la Sig.ra *Parte_1* sia caduta all'interno del condominio convenuto;

- b) contestando che in data 24.01.2017 all'interno del condominio convenuto, l'impianto illuminante avesse delle anomalie;
- c) contestando la quantificazione del danno;
- d) deducendo che all'epoca dei fatti di causa il CP_1 era assicurato presso [...] CP_2 con polizza n. Num_1 e si intende essere da questi garantiti nei termini di polizza;

Il CP_1 convenuto concludeva chiedendo, in via preliminare ammettere la chiamata in causa della compagnia Controparte_2, in persona del legale rappresentante p.t., poiché quest'ultima, accertato e dichiarato il diritto del convenuto ad essere mallevato e tenuto indenne da parte della chiamata in causa verso le richieste della Sig.ra Parte_1, sia tenuta a risarcire le richieste della stessa; nel merito, rigettare le pretese attoree poiché inammissibili, illegittime e/o infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni indicate in narrativa; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in data 5 giugno 2018 la Controparte_2

[...] in persona del legale rappresentante p.t., :

- a) contestando la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice;
- b) deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria;
- c) contestando i danni pretesi, non provati ed unilateralmente quantificati;
- d) rilevando il CP_1 convenuto e la Compagnia devono ritenersi estranei ai fatti di causa e all'obbligo di pagamento del danno fisico lamentato;
- e) deducendo che il CP_1 ha adempiuto ai propri obblighi di controllo e manutenzione delle scale;
- f) deducendo che al momento dell'evento i gradini delle scalee erano integri e privi di anomalie, la ringhiera ben salda al corpo scale e tutte le lampade perfettamente funzionanti;
- g) alcun malf funzionamento o anomalia dell'impianto elettrico nel vano scala veniva denunciato dai condomini;
- h) le luci si sono spente naturalmente per l'esistenza di un temporizzatore;
- i) la causa della caduta è imputabile alla stessa attrice, la quale avrebbe dovuto usare maggiore cautela e prudenza nello scendere le scale;
- j) il comportamento dell'attrice è idoneo ad interrompere il rapporto di causalità ex art.2051 c.c.
- k) della condotta della danneggiata deve comunque tenersi conto ai fini della concreta risarcibilità dei danni in applicazione dell'art.1227;

- l) si contesta il *quantum* richiesto perché eccessivo, pretestuoso, non provato sotto il profilo del nesso eziologico.

La Compagnia terza chiamata concludeva chiedendo nel merito, previa verifica della corretta sussistenza di una valida garanzia assicurativa per l'evento nel periodo in cui esso si è verificato e della sussistenza delle franchigie del caso come in contratto previste, rigettare la domanda dell'attrice principale poiché infondata e non provata, tanto nell'an che nel quantum debeatur; in via subordinata, nella denegata ipotesi che venga accertata la responsabilità del CP_1 riconoscere quantomeno il concorso di colpa, prevalente, dell'attrice nella produzione dell'evento e quindi ridurre l'eventuale risarcimento del danno nella misura che si riterrà effettivamente attribuibile ai convenuti in relazione alla misura della colpa e ciò ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese ed onorari.

Alla prima udienza del 5 giugno 2018 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..

Depositata dalle parti le memorie istruttorie, all'udienza del 9 luglio 2019 il giudice, quanto ai mezzi istruttori richiesti da parte attrice nella sua memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc, ammetteva la prova per interrogatorio formale dell'amministratore del condominio sui cap. nn. 1 - 4; ammetteva la prova per testi sui cap. 1 - 22 limitando gli stessi a due, riservando all'esito la decisione sull'ammissione della CTU medica; quanto ai mezzi istruttori richiesti da parte convenuta nella sua memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc, ammetteva la prova per testi sui cap. nn. 1 - 7; quanto ai mezzi istruttori formulati dalla parte terza chiamata nella sua memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc, dato atto dell'erroneo deposito della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc e della rinuncia alla stessa, quanto ai capitoli formulati in comparsa, ammetteva l'interrogatorio formale dell'attrice sui cap. a -j ivi formulati; ammetteva le parti richiedenti alla prova contraria sui capitoli ammessi delle controparti.

In considerazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID 19, visto il D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, visto il decreto n. 48/2020 del Presidente del Tribunale di Latina, il procedimento subiva successivi rinvii d'ufficio.

All'udienza del 22 giugno 2021 l'attrice rendeva l'interrogatorio formale mentre l'Amministratore p.t. del convenuto CP_1 senza giustificato motivo, non compariva per rendere l'interrogatorio formale.

All'udienza del 22 febbraio 2022 venivano escussi i testimoni di parte convenuta, i condomini sig.

Testimone_1 e sig.ra Testimone_2 ed i testimoni di parte attrice il condomino sig.

Testimone_3 e la sig.ra Testimone_4 .

Con ordinanza in data 22 febbraio 2022, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, ritenuta ammissibile a rilevante la richiesta di CTU medica di parte attrice, nominava CTU il dott. Persona_2 ponendo il seguente quesito:

- 1) *descriva il CTU le lesioni riportate da Parte_1 nell'incidente per cui è causa, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento e se il soggetto dovrà in futuro sottoporsi a cure mediche e/o ad interventi riabilitativi e/o medico-chirurgici, specificandone in caso positivo natura e caratteristiche; descriva lo stato psico-fisico preesistente del soggetto onde tenerne conto nelle valutazioni elencate di seguito;*
- 2) *stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, si sia verificata compromissione temporanea (totale e/o parziale) della validità psicofisica del soggetto, intesa come incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e ne determini la durata, rilevando altresì se il periziando, per il periodo di invalidità temporanea, abbia avuto la necessità di assistenza personale infermieristica o comunque generica a causa del tipo di lesioni riportate;*
- 3) *stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, sussistano esiti di compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto (con conseguente menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago), ne quantifichi la percentuale sotto il profilo del danno biologico e dica inoltre se il soggetto medesimo abbia riportato danno estetico;*
- 4) *precisi la eventuale incidenza che tale compromissione della validità psicofisica del soggetto abbia avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa propria del medesimo, sia temporanea che permanente, ed in riferimento sia alla capacità generica che a quella specifica eventuale;*
- 5) *precisi se e quale attività lavorativa, diversa da quella precedentemente esercitata, sia in tutto o in parte compatibile con il predetto danno permanente alla validità, tenuto conto della personalità del soggetto, della sua età e di ogni altra circostanza soggettiva e obiettiva all'uopo ritenuta utile;*
- 6) *riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini dell'indagine ...".*

Il nominato CTU comunicava la rinuncia all'incarico per incompatibilità ed il giudice, con decreto in data 22 marzo 2022, nominava CTU il dott. Persona_3 al quale conferiva incarico alla successiva udienza del 10 maggio 2022 sui quesiti di cui all'ordinanza del 22 febbraio 2022 chiedendo di accertare se la causa della caduta fosse conseguenza dell'osteoporosi.

Il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo in data 14 novembre 2022 con il quale accertava che la sig.ra Parte_1, a seguito dell'infortunio occorso il 24/01/2016, riportava lesioni di natura traumatica, riferibili cronologicamente, dinamicamente e clinicamente al sinistro de quo, consistite in *frattura per-sottotrocanterica femore sin., trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi*, determinanti un danno per I.T.T. di gg. 60, per I.T.P. al 50% di gg. 40, un danno biologico permanente pari a 12%, i cui esiti non incidono sulla capacità lavorativa specifica; precisava che dagli esami radiografici non risultano alterazioni osteoporotiche pregresse (rispetto all'evento traumatico de quo) significative; riconosceva necessarie e congrue le spese mediche sostenute per € 90.00.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, il giudice disponeva per le successive udienze la trattazione in modalità figurata previo deposito di note scritte.

Con ordinanza in data 15 dicembre 2022 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, per la precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza in data 11 gennaio 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 3 gennaio 2024, da parte convenuta in data 18 dicembre 2023 e dalla terza chiamata in data 9 gennaio 2024, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.

Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 11.03.2024 e comparsa conclusionale di replica in data 02.04.2024, parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 24.01.2024, la terza chiamata depositava comparsa conclusionale in data 11.03.2024 e comparsa conclusionale di replica in data 28.03.2024, atti con i quali le parti ribadivano le proprie difese ed insistevano per l'accoglimento delle domande rispettivamente formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.

La fattispecie di causa deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art. 2051 c.c. perché il CP_1 in persona del suo amministratore, è custode dei beni e degli impianti condominiali; dunque, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati ai terzi (da ultimo Cass. n. 7044/2020).

Il presupposto della responsabilità del custode è la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentire un effettivo potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo.

Ne consegue, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, il carattere oggettivo della responsabilità ex art.2051 c.c., e non presunto, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; il custode potrà esimersi dalla responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito rappresentato dall'intervento di un elemento estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevedibile ed inevitabile, tale, da elidere il nesso causale con la *res*, e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o della stessa vittima (S.U. n. 20943/2022).

Mentre, nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass.n. 2284/2006).

Nel caso di specie, parte attrice assume di essere caduta scendendo le scale poste all'interno dello stabile condominiale rimaste completamente al buio a causa dell'improvviso spegnimento delle luci.

Parte convenuta contesta l'accadimento, chiede comunque di essere garantita dalla propria compagnia di assicurazione.

La Compagnia terza chiamata chiede il rigetto della domanda attorea sul presupposto della estraneità del condominio assicurato ai fatti di causa e della condotta colposa tenuta dalla stessa danneggiata.

In esito all'istruttoria documentale ed orale si deve ritenere raggiunta la prova, gravante su parte attrice, dell'accadimento lesivo occorso all'attrice all'interno del CP_1 convenuto e del nesso causale tra la res in custodia, l'improvviso spegnimento delle luci temporizzate e le lesioni fisiche subite.

Le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria hanno confermato la ricostruzione di parte attrice circa la dinamica del sinistro.

In particolare, il testimone Testimone_3 , condomino del CP_1 convenuto, intervenuto nell'immediatezza del fatto, ha confermato di aver accompagnato all'uscio della propria abitazione la signora Pt_1 , di aver acceso la luce delle scale, di aver successivamente sentito chiedere aiuto, confermando che al momento in cui interveniva a prestare soccorso alla sig.ra Pt_1 la luce delle scale era spenta.

Quanto alla dedotta, da parte convenuta, adeguatezza della temporizzazione delle luci del vano scala, il test Persona_4 ha dichiarato *"dipende dalla persona che scende le scale. Io che scendo correndo non ho necessità di accendere nuovamente le luci"* ed il teste di parte convenuta il sig. [...]

Tes_1 sebbene abbia riferito di un tempo sufficiente per andare dall'ingresso all'ultimo piano e ridiscendere, ha poi precisato *"Dipende comunque dalla velocità del passo. Se si tratta di una persona anziana può anche non farcela e quindi deve spingere nuovamente l'interruttore per fare ripartire le luci"*; ed ancora, riferiva in sede di testimonianza la condomina sig.ra Testimone_2 che il giorno del sinistro, avendo sentito un trambusto nelle scale, apriva la porta del proprio appartamento posto al primo piano, accendeva la luce delle scale che si spegneva proprio nel momento in cui andava per soccorrere la signora. È dunque possibile ritenere che al momento del fatto la durata dell'illuminazione delle scale regolata con temporizzatore non fosse adeguata a consentire di poter scendere da un piano all'altro in tutta sicurezza senza lo spegnimento improvviso delle luci e che

lo stato dei luoghi presentava, quindi, peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.

È la stessa condomina sig.ra **Testimone_2** a riferire in sede di testimonianza del verificarsi negli anni di altri episodi di caduta dalle scale interne allo stabile.

Priva di riscontro è rimasta la prospettazione fornita dalla da parte convenuta che i gradini fossero comunque visibili per l'illuminazione crepuscolare esterna, e, considerato che l'evento si è verificato alle ore 18:30 del 24 gennaio 2016, deve anche escludersi che vi fossero all'interno condizioni di buona visibilità per la luce naturale proveniente dall'esterno, come confermato dalla testimone **Testimone_2** deve, inoltre, aggiungersi, come confermato dal test [...]

Tes_1 che il led posto sul comando di accensione dell'illuminazione presente al pianerottolo di ogni piano non può certo dirsi idoneo a garantire la visibilità dei gradini.

È pacifico che l'attrice non fosse condomina e che si trovasse nello stabile in visita presso l'appartamento posto al secondo piano; dunque, la stessa non aveva piena conoscenza dello stato dei luoghi.

La terza chiamata sostiene che l'attrice avrebbe potuto utilizzare l'ascensore ma i condomini sentiti a testimonianza hanno tutti dichiarato che il condominio non ne è dotato.

Ed invero, l'assenza di un ascensore all'interno dello stabile e la presenza, ammessa dai testimoni, di diversi condomini ultraottantenni, avrebbe dovuto indurre il **CP_1** ad una maggiore cautela nel programmare il temporizzatore dell'illuminazione delle scale interne per una durata adeguata all'utilizzo in tutta sicurezza, al fine di evitare alle persone in transito la situazione di pericolo, poi verificatasi, rappresentata dal trovarsi a metà scala con la luce spenta.

A fronte di tali risultanze probatorie assume rilievo ai fini della decisione ai sensi dell'art.232 c.p.c. l'ingiustificata mancata presentazione dell'amministratore del condominio a rendere l'interrogatorio anche in riferimento all'adeguatezza dell'illuminazione delle scale condominiali.

Quanto emerso dall'istruttoria induce a ritenere secondo un criterio probabilistico di regolarità causale che a cagionare la caduta dell'attrice nell'atto di scendere da un piano all'altro sia stata l'improvvisa mancanza di luce nelle scale a motivo di una non idonea durata del timer di illuminazione nel vano scale, della quale deve risponderne il **CP_1** convenuto in persona del suo amministratore, quale custode dei beni e servizi comuni sul quale incombe l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno.

Come detto, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode.

Di contro l'attrice avrebbe dovuto comunque improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela, atteso che la situazione di pericolo rappresentata dallo spegnimento di luci notoriamente "a tempo" nelle scale condominiali era prevedibile e, trovandosi improvvisamente al buio, avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza e cautela evitare di procedere, arrestarsi e non proseguire nella discesa delle scale ed attenderne la riaccensione delle luci anche richiamando l'attenzione dei condomini.

Sebbene la condotta incauta dell'attrice che, nonostante lo spegnimento delle luci temporizzate, comunque procedeva nella discesa della rampa di scale, non basti ad escludere la responsabilità del custode, mancando tale condotta dei connotati oggettivi dell'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che valgono a determinare una interruzione nella serie causale riconducibile alla cosa, tuttavia tale condotta incauta assume rilevanza a norma dell'art. 1227 comma 1 c.c., in termini di concorrenza nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 50% con conseguente riduzione del risarcimento del danno.

In ordine all'accertamento ed alla quantificazione dei danni, il CTU dott. Persona_3, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, ha riconosciuto la compatibilità tra la caduta e le lesioni subite dalla sig.ra Pt_1 consistite in *frattura per-sottotrocanterica femore sin., trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi*, che hanno provocato una menomazione dell'integrità psico-fisica sia temporanea, valutata nella misura di I.T.T. di gg. 60 e I.T.P. al 50% di gg. 40, che permanente come danno biologico del 12%, con esiti non incidenti sulla capacità lavorativa specifica.

Le conclusioni del CTU vanno condivise, perché adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e non oggetto di contestazioni delle parti.

Per la liquidazione dei danni non patrimoniali, trattandosi di lesioni cd. macro-permanenti trovano applicazione i criteri delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (2021), tenuto conto che il danno non patrimoniale da lesione della salute ha natura unitaria ed il relativo risarcimento deve essere liquidato in una somma omnicomprensiva di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla danneggiata (dinamico-relazionale, morale ecc.) che non costituiscono voci di danno autonomamente risarcibili (Sez. Un. n. 26972/08).

Per come successivamente precisato dalla giurisprudenza, il grado percentuale di invalidità permanente è già espressione di tutti i pregiudizi (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali) indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e la misura del risarcimento può essere aumentata, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'*"id quod plerunque accidit"* entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (in tal senso Cass. n. 23469/2018).

Nel caso di specie, non si ritiene di dover riconoscere la c.d. "personalizzazione" del danno in difetto di allegazione e prova di pregiudizi eccedenti quelli normalmente correlati alle lesioni personali subite dall'attrice.

Pertanto, ai fini della liquidazione equitativa del danno ex art.1226 c.c., tenuto conto delle risultanze della CTU, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (79 anni), atteso i postumi accertati, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (2021), devono essere liquidati € 17.961,00 per danno biologico permanente (12%), € 5.940,00 per invalidità temporanea totale (60 giorni), € 1.980,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (40 giorni), per un importo complessivo di € 25.881,00.

Quanto ai danni patrimoniali, si ritengono rimborsabili le spese mediche sostenute da parte attrice per € 90.00.

Il riconosciuto concorso di colpa della danneggiata nella verifica del sinistro comporta ex art.1227 c.c. la riduzione dell'importo spettante (€ 25.881,00+€ 90,00) nella misura del 50% (pari a € 12.985,50); tale importo deve essere poi devalutato alla data dell'evento lesivo (24.01.2016) e rivalutato con Interessi (ISTAT indice Foi) per un finale complessivo dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale pari a € **14.008,84**.

In conclusione, tenuto conto del concorso paritario di colpa della danneggiata nella verifica del fatto lesivo, il **CP_1** convenuto, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., deve essere condannato a risarcire i danni per l'importo complessivo di € 14.008,84 già detratto della misura del 50% e rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

In forza della polizza assicurativa stipulata dal **CP_1** convenuto con **Controparte_2** [...] la cui validità ed operatività non è oggetto di specifica contestazione, la Compagnia chiamata in causa deve manlevare parte convenuta di quanto da questi dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno.

In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea le spese di lite devono essere compensate tra parte attrice e parte convenuta nella misura del 50%, la restante quota del 50% seguirà la soccombenza ed è a carico del **CP_1** convenuto, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.

Considerato che il consulente d'ufficio ha accertato l'esistenza di postumi lesivisi, le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta e quindi della terza chiamata che deve rifondere quelle anticipate da parte attrice.

P.Q.M.

il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n. 5191/2017, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il *Controparte_4* nella persona dell'amministratore e rappresentante legale p.t., al pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno di € 14.008,84 già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna il *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite liquidate in € 145,50 per spese vive in € 2.538,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
- accoglie la domanda di manleva formulata dal *CP_1* convenuto e condanna *Controparte_2* già *Controparte_3*, nella persona del rappresentante legale p.t., a manlevare e tenere indenne il *Controparte_1* di quanto tenuto a corrispondere a parte attrice in virtù della presente sentenza;
- compensa le spese del giudizio tra *Controparte_1* e [...] *CP_2* già *Controparte_3* ;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta e per essa della terza chiamata *CP_2* che deve quindi rifondere quelle anticipate da parte attrice.

Lì, 11 aprile 2024.

IL GIUDICE
dott. Stefano Fava